

## **Cass. Pen., Sez. V, Sentenza 10 marzo 2019 n. 10647**

Bancarotta fraudolenta documentale - sottrazione libri e scritture contabili - dolo specifico

*1. «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico».*

*2. «per la configurabilità del reato [nella forma di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili] deve essere accertato che scopo dell'omissione sia quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori».*

La sentenza in commento analizza l'elemento soggettivo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, L. Fall.

Tale norma prevede due fattispecie di reato distinte e alternative: (i) sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, per la quale è richiesto il dolo specifico; (ii) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede l'accertamento del dolo generico.

Posta tale distinzione, la Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata poiché, nel caso in esame, ricorrendo la prima ipotesi di sottrazione dei libri e delle scritture contabili, la Corte di Appello aveva condannato l'imputato senza tuttavia accertare l'esistenza del dolo specifico, che consiste nell'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

RIVISTA GIURIDICA  
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/11/2017 della CORTE di APPELLO di MESSINA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

### Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di C.P., dichiarato fallito, in ordine al reato di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, per avere sottratto i libri e le altre scritture contabili della propria impresa individuale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge.

Dalla stessa sentenza emergerebbe che C. era un mero prestanome, che tutta la documentazione della società era stata consegnata dal commercialista a tale B., effettivo gestore dell'impresa individuale poi fallita, che la relativa sottrazione non poteva essere addebitata all'imputato, che

nulla diceva la sentenza in merito al dolo specifico che deve sorreggere la condotta oggetto di addebito.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

Il caso in rassegna, concernendo la sottrazione dei libri e delle scritture contabili, ricade nella prima ipotesi e dunque richiede il dolo specifico.

Per la configurabilità del reato deve essere accertato che scopo dell'omissione sia quello di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

Su tale punto nulla dice la sentenza che, quindi, mostra una evidente carenza motivazionale su uno degli elementi costitutivi del reato.

3. Discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annula la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2019